

**DELIBERAZIONE 13 MAGGIO 2025
200/2025/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL 2024 DALL'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO
PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1339^a riunione del 13 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato, recante il "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione*" (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo allegato contenente il "*Testo integrato del bilanciamento*" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2018, 660/2017/R/gas e il relativo Allegato, recante il "*Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto*";

- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 481/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 565/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo Allegato, recante il “*Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale*” (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2019, 223/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 556/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 510/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 08 giugno 2021, 241/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 497/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 215/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 587/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 587/2023/R/gas);
- la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto del 18 aprile 2025, prot. Autorità 27881 del 22 aprile 2025 (di seguito: comunicazione 22 aprile 2025).

CONSIDERATO CHE:

- il TIMMIG, adottato dall’Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, tramite l’individuazione di procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da parte dell’Autorità;
- tra le altre cose, il TIMMIG contiene le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di svolgimento da parte dell’impresa maggiore di trasporto delle attività strumentali all’esercizio della suddetta funzione di monitoraggio attribuita all’Autorità;
- in particolare, l’articolo 6, comma 1, del TIMMIG prevede che l’impresa maggiore di trasporto assicuri e mantenga nel tempo la necessaria terzietà nella gestione delle attività di monitoraggio attraverso la costituzione di un apposito ufficio (di seguito: *Ufficio di monitoraggio SRG*) dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso delle attività attribuite;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TIMMIG, i costi dell’*Ufficio di monitoraggio SRG* sono finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema del gas, di cui all’articolo 8 del TIB;
- l’articolo 7, comma 2, del TIMMIG, inoltre, prevede che l’impresa maggiore di trasporto trasmetta per approvazione all’Autorità:
 - i. entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano di Attività ed il corrispondente preventivo dei costi per l’anno successivo;

- ii. entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione dell'attività svolta e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente. Tale consuntivo deve essere redatto tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dell'esigenza di evitare duplicazioni di riconoscimenti già attivi nella regolazione tariffaria del trasporto del gas;
- il medesimo articolo 7 del TIMMIG, infine, al comma 4 prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) liquidi i costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* sulla base della quantificazione a preventivo per il medesimo anno, di cui al comma 7.2, e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente ed approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 587/2023/R/gas, l'Autorità ha approvato il Piano di Attività ed il corrispondente preventivo dei costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* per l'anno 2024, per un importo pari a 900.000 euro;
- il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nel 2024 per il monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, unitamente alla relazione delle corrispondenti attività svolte, è stato trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto all'Autorità con la comunicazione 22 aprile 2025;
- la comunicazione di cui al precedente alinea evidenzia che:
 - i. i costi sostenuti per l'attività di monitoraggio nel 2024 sono stati predisposti secondo i criteri di contabilità industriale e riportati secondo le disposizioni in materia di separazione contabile di cui al TIUC;
 - ii. l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* nel corso del 2024 è pari a 777.243 euro, e risulta inferiore a quello del preventivo di cui alla deliberazione 587/2023/R/gas essenzialmente per l'assenza del ricorso a prestazioni esterne;
 - iii. nel consuntivo non sono inclusi i costi di realizzazione e integrazione del *Database dei dati fondamentali*, di cui al comma 5.3, lettera b, del TIMMIG che sono ricompresi nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto. Sono, invece, inclusi i costi relativi alle attività di *information technology* a supporto del suddetto *Database*;
 - iv. le attività sono state svolte in linea con le previsioni del Piano Attività 2024, approvato dall'Autorità con la deliberazione 587/2023/R/gas.

RITENUTO CHE:

- il consuntivo dei costi relativo all'anno 2024 sia coerente con l'insieme delle attività in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale svolte dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* descritte nella corrispondente relazione dell'attività svolta;

- sia, pertanto, opportuno approvare i suddetti costi nella misura degli importi indicati nel documento trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto con la comunicazione 22 aprile 2025

DELIBERA

- 1.1 di approvare il consuntivo, pari a 777.243 euro, relativo alle attività svolte dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* nel corso dell'anno 2024 per il monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
1. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa maggiore di trasporto e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini